

Sentenza N.

N. 72841/2002

Sent. 4479/06
Rep. 3163/06

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 19.12.2002 a ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Milano

DA

[redacted] elettivamente domiciliata
in [redacted] presso lo studio dell'avvocato
[redacted] che le rappresenta e difende per delega a margine
dell'atto di citazione

ATTRICI

CONTRO

[redacted] elettivamente
domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED] convenivano in giudizio la [REDACTED] spa esponendo quanto segue.

In data 23.9.2002 la [REDACTED], dipendente della [REDACTED], si era recata presso l'agenzia [REDACTED] a bordo dell'autovettura [REDACTED], di proprietà della società, che parcheggiava nei pressi.

All'atto di accedere nell'istituto, la attrice, come da regolamento [REDACTED] riponeva la propria borsa marca "[REDACTED]" nelle apposite cassette portaoggetti poste all'ingresso della banca, chiudendola a chiave e trattenendo la stessa. All'uscita constatava che la cassetta era stata forzata e la borsa era stata rubata. Questa conteneva, oltre ad oggetti vari, una busta della società con circa [REDACTED] euro in contanti ed altri euro [REDACTED]

L'attrice si accorgeva che anche l'auto di proprietà della società era stata rubata e, quindi, dopo le rimostranze nei confronti dei funzionari della banca per l'omessa vigilanza, effettuava una denuncia presso la stazione dei CC di [REDACTED] (doc 1).

Evidenziavano le attrici che l'assicurazione dell'autoveicolo rimborsava solo parzialmente il danno conseguente al furto del veicolo poiché era prevista una franchigia del 10%, con la conseguenza che vi fu uno scoperto di euro [REDACTED]

Le attrici lamentavano la negligenza della convenuta in relazione all'obbligo di custodia connesso con il contratto di deposito e ne chiedevano la condanna al pagamento della somma di euro [REDACTED] (rectius [REDACTED]) in favore della [REDACTED] e di euro [REDACTED] in favore della [REDACTED], oltre agli interessi legali.

La convenuta si costituiva in giudizio contestando la versione dei fatti fornita dalle attrici e negando la propria responsabilità.

Nel caso di specie, infatti, non ricorreva alcun contratto di deposito in quanto la [REDACTED] si era semplicemente adeguata alle misure antirapina che, tra l'altro, prevedevano che nelle cassette dovessero essere inseriti unicamente gli oggetti metallici.

In ogni caso, [REDACTED] chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la [REDACTED] alla quale società aveva demandato il servizio di vigilanza della parti esterne dell'edificio, per essere da questa manlevata da qualsivoglia responsabilità.

Questa si costituiva e negava ogni sua responsabilità in quanto non sussisteva alcun obbligo contrattuale con [REDACTED] circa la vigilanza sulle cassette esterne, anche tenuto conto che l'attività di vigilanza doveva svolgersi all'interno dell'istituto bancario. Inoltre, contestava la quantificazione del danno effettuata dalle attrici.

La terza chiamata, quindi, chiedeva la reiezione di ogni domanda svolta nei suoi confronti.

All'udienza in data 1.10.2003, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, le parti insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti.

All'esito di tali incombenze istruttorie, il giudice rinviava all'udienza del 12.1.2006 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande delle attrici sono fondate e meritano accoglimento.

Dispone infatti l'articolo 1766 CC che il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. La norma successiva prevede una presunzione di gratuità del contratto. Orbene, nel caso in esame si deve fare riferimento a tale normativa in quanto [redacted] aveva messo a disposizione della clientela proprio un servizio di deposito mediante organizzazione di cassette esterne ai locali aziendali nelle quali collocare una serie di oggetti che si reputava non opportuno introdurre nella banca.

u

Conferma si ha dalla deposizione testimoniale resa in data 17.2.2005 dal teste [redacted], funzionario della [redacted] agenzia di [redacted] all'epoca

dei fatti, persona competente, informata e credibile in quanto citata sia dalle attrici che dalla convenuta.

Orbene, lo stesso dichiarava che la clientela, sebbene non fosse obbligata a lasciare le proprie borse nelle cassette di sicurezza poste all'ingresso della banca, purtuttavia "la banca invitava a lasciare gli oggetti metallici". L'affidamento circa la predisposizione di un servizio di deposito gratuito era del resto dato dal fatto che "le cassette di sicurezza portaoggetti si trovavano nelle immediate adiacenze esterne della porta di ingresso" e "la ██████ di ██████ si avvaleva della ██████ per il controllo delle porte di ingresso nonché sulle cassette che sono proprio adiacenti alla porta di ingresso" stessa.

Sostiene ██████ che il regolamento aziendale non imponeva il deposito di oggetti che non fossero metallici ma, considera lo scrivente giudice, il sistema messo a disposizione della clientela non escludeva l'utilizzo delle cassette anche per la custodia di oggetti personali, anche tenuto conto del sistema di vigilanza presente all'ingresso dell'agenzia.

Ne consegue che deve essere ritenuto sussistente l'obbligo della convenuta in ordine alla custodia degli oggetti depositati.

Orbene, la ██████ assume di avere depositato nelle cassette la sua borsa, contenente oggetti vari nonché una busta della società con circa ██████ euro in contanti ed altri euro ██████ personali.

Il teste ██████ non è stato in grado di dichiarare se l'attrice avesse depositato la borsa nella cassetta né che cosa la cliente avesse nella borsa stessa ma, in verità, non ha neppure escluso la circostanza. Risulta peraltro che l'attrice fece constatare subito il furto con effrazione della cassetta, se ne dolse con la dirigenza dell'agenzia e si recò immediatamente a fare denuncia di furto degli oggetti e dell'autovettura: ciò rende credibile quanto asserito dalla stessa, anche tenuto conto del fatto che i beni dei quali la ██████ denunciava il furto sono oggetti e somme comunemente disponibili.

Si devono quindi accogliere le domande attoree di condanna di ██████ a pagare alla ██████ la somma di euro ██████ (euro ██████ contenuti nella busta + ██████ corrispondente alla franchigia relativa all'indennizzo dell'autovettura aziendale) ed a ██████ quella di euro ██████ (euro ██████ + una somma congrua relativa ai danni connessi con l'asportazione di oggetti personali), oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo.

La convenuta ██████ svolge azione di garanzia e manleva nei confronti di ██████ alla quale società aveva demandato il servizio di vigilanza della parti esterne dell'edificio.

Tale circostanza consta dalle stesse dichiarazioni rese dal teste ██████, il quale dichiarava testualmente che "la ██████ di ██████ si avvaleva della ██████ per il controllo delle porte di ingresso nonché delle cassette che

sono proprio adiacenti alla stessa". Il furto con scasso era potuto avvenire in quanto, "quando l'attrice accedeva alla filiale di [REDACTED] l'istituto era sprovvisto di vigilanza in quanto la guardia era andata in bagno".

Orbene, è evidente a chi scrive che delle modalità di gestione del servizio di vigilanza deve rispondere l'organizzazione aziendale che le ha predisposte, con la conseguenza che [REDACTED] non può ritenersi esente da responsabilità per le lacune e carenze della vigilanza a lei demandata da [REDACTED]

Del resto, il teste [REDACTED], indicato da [REDACTED] non ha fornito una versione dei fatti incompatibile con quanto sino a qui ricostruito in quanto, da semplice guardia giurata, si è limitato a dire che non aveva alcun obbligo di vigilanza sulle cassette di sicurezza poste all'ingresso dell'agenzia... "o meglio non avevamo ricevuto alcun ordine in proposito": appare verosimile, dunque, che il semplice esecutore dell'incarico di vigilanza non fosse a conoscenza dell'esatto regolamento contrattuale intercorrente fra [REDACTED] e [REDACTED] ed il suo fraintendimento dovesse essere imputabile ad una cattiva informazione datagli da [REDACTED]

Ne consegue che deve essere accolta la domanda della convenuta di manleva di tutti i danni a lei derivati a seguito della presente sentenza.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite sostenute sia dalle attrici che dalla convenuta vanno poste a carico della terza chiamata [REDACTED] e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:


condanna [redacted] spa al risarcimento dei danni in favore delle attrici, che si liquidano in favore di [redacted] in euro [redacted] ed in favore di [redacted] in euro [redacted], oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo;

condanna [redacted], a manlevare [redacted] da tutti i danni a lei derivati a seguito della presente sentenza;

condanna [redacted] a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in favore delle attrici in complessivi euro [redacted], di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, ed in favore della convenuta in complessivi euro [redacted], di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 10-4-06

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4ª CIVILE
DEPOSITATO OGGI
11 APR. 2006
IL CANCELLIERE C.1

